

Controdeduzioni al parere negativo del Collegio dei Revisori di cui al verbale del 24.07.2017, prot. 23774 del 25.07.2017, relativamente alla proposta 77 del 13.06.2017.

Preliminarmente si evidenzia che il richiamo al "recente decreto Madia di riforma delle partecipazioni comunali", contenuto nel parere in oggetto, è assolutamente fuori luogo posto che il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto Madia sulle partecipazioni), non fa alcuno accenno alle associazioni.

Altrettanto può dirsi circa la richiesta di conoscenza del "limite massimo finanziario a cui il Comune andrà ad esporsi in caso di adesione" e alla mancanza di un "esplicito piano finanziario sui costi che dovrà affrontare l'Ente", non richiesti da alcuna norma e non necessari per le ragioni che si espongono di seguito.

Ciò posto in via preliminare, occorre verificare l'adesione all'associazione di cui trattasi ed il versamento di una quota annuale, da destinarsi agli scopi perseguiti dall'associazione stessa, siano compatibili con le specifiche norme di contabilità pubblica.

L'art. 9, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 introduce un generale divieto di istituzione di nuovi organismi da parte degli enti locali. Segnatamente "è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione". Contestualmente, al comma successivo, viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero i forti limiti posti ai comuni per la costituzione ed il mantenimento di partecipazioni societarie.

E' sufficiente rilevare che l'Associazione cui l'Amministrazione intende aderire, che non è una società, non esercita alcuna delle funzioni fondamentali attribuite ai Comuni stabilite dal legislatore con l'art. 19 del d.l. 95/2012 convertito in legge 125/2012, che ha modificato l'art. 14 del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.